



COMUNE DI AGRIGENTO

Settore III - Servizi Demografici
C.E.D.

"la nostra civiltà
contro
il pizzo e l'usura"

INFORMATIVA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Oggetto: Acquisizione di informazioni d'ufficio

A seguito della entrata in vigore della legge n. 183 del 12/11/2011, alla modifica apportata all'art. 40 del D.P.R. 445/2000 ed in ottemperanza alla direttiva Dirigenziale Settore III datata 30/12/2011, si comunica che l'ufficio responsabile del corretto funzionamento dei collegamenti telematici per i Servizi Demografici, previsto dalla citata Legge di stabilità, è stato individuato nell'Ufficio CED di questo Settore. Per quanto sopra, si comunica che:

dal 1° gennaio 2012

i certificati rilasciati dagli uffici Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale di questo Comune, recheranno la dicitura imposta dalla citata norma secondo la quale i documenti **sono validi solo se prodotti ad un soggetto privato e, pertanto, non potranno essere più richiesti per la successiva consegna ad un ente pubblico o gestore di un pubblico servizio.**

Le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi **sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni** oggetto delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, ovvero ad **accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.**

ACCESSO AI DATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROCEDENTI

Enti convenzionati

Questi Servizi Demografici sono in grado, da anni, di offrire agli uffici della Pubblica Amministrazione il servizio "**anagrafe on-line**" il quale consente la consultazione telematica di un'archivio informatico quotidianamente aggiornato contenente lo status anagrafico e familiare di cittadini iscritti in A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente) ed A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani all'Estero) del Comune.

Le Pubbliche Amministrazioni o i gestori di pubblico servizio possono, previa stipula di una **convenzione gratuita**, accedere a detto database e consultarlo secondo le necessità dichiarate nella convenzione stessa. Le informazioni e le modalità per la stipula della convenzione possono essere reperite sul sito ufficiale del Comune di Agrigento al seguente link: <https://www.anagrafe.agrigento.it> ovvero contattando questo ufficio al seguente indirizzo PEC: ced.ufficiodemografici@pec.comune.agrigento.it

Allo stato attuale sono già convenzionati con il servizio anagrafe on-line n. 16 Enti oltre alle Forze di Polizia.

Il servizio "anagrafe on-line" è accessibile anche agli altri uffici comunali che ne hanno necessità, mediante la sottoscrizione di un "disciplinare interno" che fissa le regole della consultazione della banca dati anagrafica in questione.

Enti non convenzionati

Le Pubbliche Amministrazioni o i gestori di pubblici servizi **non ancora convenzionati** che avessero necessità di verificare informazioni contenute nelle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 ovvero nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono inoltrare le relative richieste per **posta elettronica certificata (PEC)** intestata all'Ufficio richiedente (come sancisce il "Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale" con Decr. Lgs. n. 235/2010), al seguente indirizzo PEC:

servizi.demografici@pec.comune.agrigento.it.

L'utilizzo di detta modalità è estesa anche gli Enti Pubblici già convenzionati, qualora le informazioni oggetto di verifica si riferiscono a **dati e situazioni progressi non già contenuti negli archivi consultabili telematicamente.**

Restituzione informazioni

Al fine di velocizzare i tempi di risposta e di restituire le informazioni riferite al cittadino effettivamente oggetto della verifica, le Amministrazioni precedenti sono invitate ad accertarsi che le istanze ne contengano almeno i seguenti dati:

- Cognome, nome e data di nascita
- motivazione della verifica
- oggetto della verifica (esempio: residenza attuale o ad una specifica data, composizione del nucleo familiare attuale o pregressa, etc.)

Tutte le istanze inoltrate a mezzo PEC verranno smistate ai competenti uffici, evase e restituite complete delle informazioni richieste entro 30 giorni dalla loro ricezione, all'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** dell'Ente Pubblico richiedente.

In nessun caso potranno essere evase richieste provenienti da indirizzi di posta elettronica non certificata (anche se verosimilmente inviate da Pubbliche Amministrazioni) ovvero inoltrate da soggetti privati.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Artt. 46 e 47)
- Legge n. 183 del 12/11/2011 (Art.15)
- D.Lgs. n. 235 del 30/12/2010
- D.M. 20 agosto 1992

IL DIRIGENTE
Dott. G. Di Giovanni

